

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 -Piano Scuola 4.0
– Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice
Avviso/Decreto M4C1I3.2-2022-961-.
Progetto “Iap Investiamo per attuare il progresso”
Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18621
Codice CUP: B84D22006180006

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA**

Categoria merceologica di riferimento: 03010000-008

CPV:30213000-5

CUP: B84D22006180006

CIG:993914485

**INDICE**

Art. 1 -	Oggetto della fornitura richiesta	pag. 3
Art. 2 -	Condizioni di fornitura dei beni	pag. 3
Art. 3 -	Rispetto del principio DNSH	pag. 3
Art. 4 -	Documenti che fanno parte del contratto	pag. 3
Art. 5 -	Obbligo di possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico	pag. 4
Art. 6 -	Disposizioni anticorruzione	pag. 4
Art. 7 -	Variazioni alle condizioni iniziali del contratto	pag. 5
Art. 8 -	Divieto di subappalto	pag. 6
Art. 9 -	Esonero dalla prestazione della garanzia	pag. 6
Art. 10 -	Controlli sull'esecuzione del contratto	pag. 6
Art. 11 -	Vicende soggettive dell'appaltatore	pag. 6
Art. 12 -	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	pag. 6
Art. 13 -	Pari opportunità e inclusione lavorativa	pag. 6
Art. 14 -	Tutela dei lavoratori	pag. 6
Art. 15 -	Sicurezza	pag. 6
Art. 16 -	Elezione di domicilio dell'appaltatore	pag. 7
Art. 17 -	Modalità di fatturazione e di pagamento dei prodotti forniti	pag. 7
Art. 18 -	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 7
Art. 19 -	Penali	pag. 8
Art. 20 -	Recesso	pag. 8
Art. 21 -	Inadempimento nell'esecuzione della fornitura e risoluzione del contratto	pag. 8
Art. 22 -	Foro competente e definizione delle controversie	pag. 9
Art. 23 -	Norme applicabili al contratto e norme di rinvio	pag. 9
Art. 24 -	Responsabile unico del procedimento	pag.10
Art. 25 -	Norma di chiusura	pag.10

**Art. 1 – Oggetto della fornitura richiesta.**

1. Oggetto della presente indagine di mercato e del successivo contratto è la fornitura all'IC Fondo-Revò di strumentazione informatica per ufficio, secondo quanto specificato nell'elenco descrittivo delle voci.

Art. 2 – Condizioni di fornitura dei beni.

1. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede legale dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò Via Pia Laviosa Zambotti , 24, Borgo d'Anagnina 38013 entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordinativo . Il suddetto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'Amministrazione richiedente.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano Scuola 4.0 approvato con Decreto Ministeriale del 14 giugno 2022 n. 161, i beni dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 31 marzo 2024.
3. I prodotti dovranno essere, in sede di consegna, corredati da una propria scheda tecnica e, laddove previsto, da relativa scheda di sicurezza.
4. Altre condizioni: prezzi franco Istituto, eventuale imballo gratis con spese di trasporto a carico della ditta fornitrice.
5. Le condizioni minime esposte nel presente capitolato amministrativo e nell'elenco descrittivo delle voci sono da considerarsi prescrittive.
6. Eventuali diverse condizioni, così come eventuali modifiche alle presenti condizioni, dovranno essere previamente concordate per iscritto con l'amministrazione aggiudicatrice.
7. I beni richiesti e consegnati all'Istituzione scolastica dovranno essere nuovi, non ricondizionati, e non dovranno presentare difetti di produzione e/o altre carenze che ne rendano parziale o impossibile l'utilizzo. I beni consegnati all'Istituto dovranno essere tali da consentirne il normale utilizzo.
8. In caso di esecuzione di prestazione difforme e/o incompleta e/o in caso di consegna di materiale difforme, in tutto o in parte, rispetto ai prodotti richiesti nel modulo di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione richiedente provvederà alla formale contestazione all'operatore economico ed alla conseguente comunicazione di reso.
9. La società aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione dei beni oggetto di contestazione immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
10. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma solo al momento dell'utilizzo.
11. La consegna dei beni oggetto del presente ordine dovrà avvenire durante l'orario di lavoro (08.00 – 13.00), contattando preventivamente per iscritto (con preavviso di almeno 2 giorni) il personale dell'Istituto per definire i tempi e le modalità di consegna.
12. L'Istituto si riserva la facoltà di agire ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Art. 3 - Rispetto del principio DNSH.

1. L'operatore economico dovrà fornire attrezzature, dispositivi e servizi digitali rispondenti al principio DNSH (principio del "Do No Significant Harm", DNSH - "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità a quanto disciplinato dalla circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato amministrativo;
 - b) l'elenco descrittivo delle voci;
 - c) l'offerta tecnica ed economica presentata da parte dell'appaltatore sul modello predisposto dall'amministrazione precedente;
 - d) l'offerta tecnica ed economica presentata da parte dell'appaltatore sulla piattaforma denominata "Mercurio";



- e) l'autodichiarazione resa dall'operatore economico secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- f) la dichiarazione resa dall'operatore economico inerente gli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- g) la dichiarazione resa dall'operatore economico inerente il rispetto del principio "DNSH- Do Not Significant Harm";
- h) la dichiarazione resa dall'operatore economico relativa ai dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo";
- i) la dichiarazione resa dall'operatore economico del conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- j) il patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Obbligo di possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico.

1. L'operatore economico aggiudicatario deve altresì essere in possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016)**.

2. L'operatore economico aggiudicatario deve altresì essere in possesso:

- a) dei **requisiti di idoneità professionale** per contrarre con la pubblica amministrazione (art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016);
- b) di **adeguata capacità economica e finanziaria** (art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016);
- c) di **adeguate capacità tecniche e professionali** per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, disponendo a tal fine di adeguate risorse umane e tecniche e adeguata esperienza professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016),

3. In particolare, con riferimento ai requisiti di:

- **idoneità professionale** (art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016): l'operatore economico deve essere iscritto nel relativo Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- **capacità economica e finanziaria** (art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016): l'operatore economico dovrà dimostrare:
 - I. un fatturato minimo annuo, inteso come fatturato globale e fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, pari al doppio del valore stimato dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività. Tale requisito viene richiesto al fine di valutare la solidità dell'operatore economico, anche ai fini di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nonché per valutare il possesso da parte del medesimo di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche ai fini di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
 - II. il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo almeno pari al valore stimato dell'appalto;
- **capacità tecniche e professionali** (art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016): l'operatore economico dovrà fornire un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di accertato difetto degli stessi si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 6 – Disposizioni anticorruzione.

1. Nell'espletamento del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.



2. Al personale dell'operatore economico affidatario saranno applicate, altresì, ai sensi dell'art. 2 del **Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento**, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, le disposizioni contenute nel suddetto codice.
3. L'accertamento di eventuali comportamenti da parte del personale dell'operatore economico partecipante e/o affidatario in difformità alle disposizioni del predetto codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, può comportare l'esclusione dalla procedura e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. Esaminate le eventuali osservazioni e/o giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, l'amministrazione dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
8. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. "**divieto delle porte girevoli**"). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
9. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, al rispetto delle norme contenute nel **Patto d'integrità** stipulato con la presente amministrazione. Il mancato rispetto del Patto d'integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 7 – Variazioni alle condizioni iniziali del contratto.

1. Nel caso in cui l'Istituto manifestasse la necessità di forniture aggiuntive rispetto a quanto specificato nell'elenco descrittivo delle voci, potrà richiedere al fornitore aggiudicatario, secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e all'art. 29 comma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura originariamente richiesta, nel limite del quinto dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione.
2. In tal caso l'Istituto, come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016 e dall'art. 29 comma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni economiche stabilite nel contratto originario.
3. Per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Istituto qualora riguardino forniture di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario.



Art. 8 – Divieto di subappalto.

1. È fatto divieto di subappaltare la prestazione del servizio richiesto ad altro operatore economico da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 9 – Esonero dalla prestazione della garanzia.

1. Considerato che la presente procedura rientra tra quelle di cui al combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'operatore economico cui è indirizzata la richiesta d'offerta, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, viene esonerato dalla prestazione della garanzia per la partecipazione alla procedura ove, dalla documentazione prodotta, risulti che si tratta di operatore economico di comprovata solidità e, comunque, subordinatamente ad un **miglioramento del prezzo in sede di aggiudicazione**.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.
3. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Vicende soggettive dell'appaltatore.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 13 - Pari opportunità e inclusione lavorativa.

1. L'operatore economico è tenuto ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dall'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'operatore economico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa allo stato occupazionale dell'impresa e dichiarazione di impegno a fornire all'amministrazione procedente quanto previsto da citato art 47 del D. L. 77/2021.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori.

1. L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 15 – Sicurezza.

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.ii e mm.



3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

4. Per la fornitura dei beni oggetto di contratto, svolta dal personale della ditta aggiudicataria, non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura per la quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni oggetto di contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza relativo al presente intervento è pertanto pari ad euro zero.

Art. 16 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 17 - Modalità di fatturazione e di pagamento dei prodotti forniti.

1. La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei beni richiesti saranno effettuati dall'Istituto subordinatamente agli stati di avanzamento e liquidazione che verranno concessi dal MIME (pertanto non sarà ottemperata la scadenza dei 30 giorni ricevimento fattura elettronica) e, comunque, a seguito di esito positivo della procedura di collaudo dei beni oggetto di fornitura e subordinatamente comunque all'acquisizione di ufficio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

2. Il corrispettivo per la fornitura dei beni richiesti sarà pagato soltanto a fronte dell'emissione da parte del fornitore di regolare fattura elettronica.

3. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata all'istituto Comprensivo Fondo- Revò e dovrà riportare il numero e la data dell'ordine, nonché gli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o postale intestato all'operatore economico aggiudicatario o a diverso beneficiario all'uopo indicato ai sensi del successivo comma 7, il codice CIG, il codice CUP, il codice identificativo del Progetto.

4. Ai fini di cui sopra, viene indicato il "**codice univoco ufficio IPA**" dell'IC Fondo-Revò" **UF1883**.

5. Le fatture elettroniche inviate all'IC Fondo-Revò, dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 1, commi 629, lettere b) e c), e 630 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"), denominata "split payment", che impone ai committenti pubblici, tassativamente indicati dalle medesime norme, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali non sono debitori di imposta, di versare all'Erario, e non al fornitore, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

6. Nelle fatture relative alle prestazioni e forniture oggetto di contratto, dovrà essere perciò espressamente riportato che la relativa operazione è effettuata ai sensi dell'articolo 17 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s. m., recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 18 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La



comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

5. Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge.

6. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge provinciale 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 19 – Penali.

1. Ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine di cui al comma 1 del Art. 2 del presente capitolato, non imputabile all'amministrazione contraente, la stessa si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, che l'amministrazione stessa tratterà direttamente all'atto della liquidazione della fattura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno da parte dell'operatore economico.

2. Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura in caso di contestazione per prestazione difforme e/o incompleta e/o non eseguita a regola d'arte rispetto a quanto richiesto nei documenti di procedura, nonché in caso di obbligo di riduzione in pristino.

3. Nel caso in cui la presente amministrazione, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrare il difetto o la carenza, in capo all'operatore economico aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni, applicherà una penale del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

4. La penale di cui al comma 3 si applica anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 20 – Recesso.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – Inadempimento nell'esecuzione della fornitura e risoluzione del contratto.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applicano l'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'art. 3 comma 3 Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, l'art. 108 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le norme del Codice Civile.

2. Qualora si verificassero reiterati ritardi o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, tali da recare grave pregiudizio all'Istituto, anche sotto forma di rischio di perdita del finanziamento pubblico concesso all'ente, lo stesso procederà, previa diffida, a disporre la risoluzione d'ufficio del contratto, salvo il risarcimento del danno a favore dell'Istituto.

3. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 2 comma 6 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.



4. Costituisce altresì grave inadempimento la mancata fornitura dei beni oggetto di contratto entro il giorno 31 marzo 2024.

5. Nel caso in cui si proceda all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la presente amministrazione procederà altresì a disporre la risoluzione d'ufficio del contratto nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrare il difetto o la carenza, in capo all'operatore economico aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni. In questo caso, si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo il risarcimento del danno a favore dell'amministrazione procedente.

Art. 22 – Foro competente e definizione delle controversie.

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso

Art. 23 - Norme applicabili al contratto e norme di rinvio.

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché le milestone ed i target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- c) il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».
- d) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- e) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
- f) il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
- g) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- h) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- i) le disposizioni previste dal Bando per l'abilitazione al Mercato Elettronico (ME-PAT) per la categoria merceologica "Apparecchiature informatiche" e relativi allegati,
- j) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";



- k) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- l) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- m) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- n) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- o) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- p) Le norme del Codice civile.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 24 – Responsabile unico del procedimento.

1. Il ruolo di responsabile unico di procedimento (R.U.P.) viene assunto dal Dirigente scolastico *pro tempore*.

Art. 25 - Norma di chiusura.

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e nell'elenco descrittivo delle voci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Gambaro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 DLgs 39/1993